

Delibera di Giunta Nazionale

n. 14 del 27 maggio 2016

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 27 e 28 maggio 2016 presso la sua sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione alla proposta di legge n. 2669, avente ad oggetto “Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali”, assegnata alla Commissione Giustizia;

premesse

la proposta di legge prevede la modifica l'articolo 162 del Codice Civile inserendo un successivo articolo 162-bis, che indica «(...) *i futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio*».

La finalità dell'intervento risulta essere, pertanto, quella di riconoscere ai futuri coniugi, nel momento che precede il matrimonio, una più ampia autonomia al fine di disciplinare i loro rapporti patrimoniali e personali, anche relativamente all'eventuale fase di separazione e di divorzio, attraverso accordi contenuti in un'apposita convenzione.

Il Disegno di Legge contiene anche la previsione che consente ai coniugi, in deroga al divieto dei patti successori, di stabilire accordi per la successione dell'uno o dell'altro coniuge o di entrambi, anche in deroga alle disposizioni dettate in materia di legittima spettante al coniuge, fatti salvi, ovviamente, i diritti che la legge riserva agli altri legittimari;

valutato

il Disegno di Legge prevede che tali convenzioni possano essere stipulate con la forma prevista dall'articolo 162 C.C. (atto pubblico) ovvero mediante convenzione di negoziazione assistita, da uno o più avvocati, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162;

che, la proposta di legge, prevede anche la modifica dell'art. 156 del codice civile prevedendo che “*Al quarto comma dell'articolo 156 del codice civile, dopo le parole: «che pronunzia la separazione» sono inserite le seguenti: « , in mancanza di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 162-bis»*”.

considerato

che, come si legge nella relazione che accompagna lo stesso Disegno di Legge, riconoscere

ai coniugi la facoltà di gestire anticipatamente e consensualmente i propri rapporti patrimoniali e personali, in relazione a un'eventuale futura crisi del matrimonio, può costituire uno strumento molto utile, specialmente al fine di evitare che la fase di negoziazione di tali rapporti avvenga nel momento in cui il matrimonio è entrato già in crisi e sono particolarmente difficili il compimento di un accordo e il raggiungimento di un assetto che soddisfi entrambi i coniugi, in presenza di reciproche recriminazioni e rivendicazioni.

Che, pertanto, la convenzione così stipulata sostituirebbe l'accordo oggi raggiunto con la separazione consensuale e/o con il divorzio congiunto.

eitenuto

che la competenza a dirimere i contrasti relativi all'insorgere della crisi matrimoniale è attribuita in via esclusiva agli avvocati sia dinanzi all'autorità giudiziaria che nelle forme della negoziazione assistita;

che la particolare esperienza, competenza e sensibilità degli avvocati nella materia della separazione e del divorzio risulta indispensabile anche per disciplinare in maniera anticipata i rapporti patrimoniali in vista di una eventuale futura crisi, qualità estranee al patrimonio culturale di altre categorie professionali, che invece sono paradossalmente previste quali uniche destinatarie della norma;

tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e valutato, la Giunta nazionale dell'A.I.G.A.

delibera

di proporre un emendamento al citato disegno di legge n. 2669 al fine di escludere che gli accordi prematrimoniali, volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, possano essere stipulati con la forma dell'atto pubblico.

Roma, 27 maggio 2016

Il Presidente

Avv. Michele Vaira

